



COPIA

COMUNE DI PORTO VIRO **PROVINCIA DI ROVIGO**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. Reg. 43 Delib.

Oggetto: D.C. - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette addì ventotto nel mese di febbraio nella sede Municipale di Porto Viro, il Commissario Straordinario, dr Carmine Fruncillo, in virtù dei poteri conferitigli dal Decreto del Presidente della Repubblica in data 3 novembre 2016, con l'assistenza del Segretario Generale Ernesto Boniolo provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la deliberazione consiliare n. 20 del 29/07/2015 relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

VISTA la deliberazione consiliare n. 19 del 29/04/2016 relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016;

RICHIAMATA la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali e in particolare, prevedono ai punti a) e b), "14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»»;

CONSIDERATO che con il comma 14, all'art. 1, della legge di stabilità 2016 con il quale è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non è stato modificato né abrogato dalla legge di stabilità 2017 n. 232 del 11/12/2016;

CONSIDERATO che la legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" dell'11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) all'art. 1 comma 42 prevede che a decorrere dal 01/01/2017 all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: "per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2016 e 2017";

b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa "deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016";

VISTO che con la legge di stabilità 2017 al citato articolo 1, comma 42:

lettera a) proroga al 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali;

lettera b) consente ai comuni di confermare, anche per l'anno 2017, la stessa maggiorazione della Tasi già disposta per il 2016, con delibera del consiglio comunale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1, comma 42, della legge 11/12/2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che con le delibere consiliari n. 43 del 06/08/2014, n. 20 del 29/07/2015 e n. 19 del 29/04/2016 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI rispettivamente per gli anni 2014, 2015 e 2016;

RITENUTO dunque di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote TASI deliberate per l'anno 2016, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando le seguenti aliquote:

ALIQUOTA 2,5 per mille Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
--

ALIQUOTA 1,0 per mille Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D. L. n. 201/2011;

ALiquota 0,0 per mille Per le abitazioni principali della categoria catastale A1, A8 e A9; per le aree fabbricabili e per tutti gli altri fabbricati non assoggettati alle aliquote precedenti.

RICHIAMATO l'art 4, c. 4 del regolamento comunale TASI che dispone: “ *L'occupante versa la TASI nella misura del 20 (venti) per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.*”;

ATTESO che con deliberazione n. 98 del 20/07/2016, integrata con deliberazione n. 103 del 10/08/2016, la Giunta Comunale ha designato il funzionario responsabile della IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

EVIDENZIATO quindi che per abitazione principale è da intendersi quella definita dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998 e ss.mm. e che tale invio deve essere effettuato dal Comune entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTI:

- l'art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, che, abrogando l'art. 1, comma 454, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, differisce il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali al 31/03/2017;
- l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il parere del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'articolo 153 del D. Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di determinare per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili):

ALiquota 2,5 per mille Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
ALiquota 1,0 per mille Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D. L. n. 201/2011;
ALiquota 0,0 per mille Per le abitazioni principali della categoria catastale A1, A8 e A9; per le aree fabbricabili e per tutti gli altri fabbricati non assoggettati alle aliquote precedenti.

3) di dare atto che i costi dei servizi indivisibili che l'Amministrazione intende coprire, se pur solo parzialmente, con il gettito della TASI, quantificato in via presuntiva in € 37.400,00, alla cui copertura è diretta, sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI al netto del fondo pluriennale vincolato
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (esclusa quota finanziata proventi codice della strada) GESTIONE RETE STRADALE: viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione (esclusa quota finanziata proventi codice della strada)	€ 666.368,54
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI: escluse quote finanziate da contributi enti terzi	€ 1.061.600,43
SERVIZI SOCIO EDUCATIVI: escluse quote finanziate da contributi enti terzi	€ 726.374,00
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: escluse quote finanziate da contributi enti terzi	€ 9.555,00
SERVIZI DEMOGRAFICI: escluse quote finanziate da contributi enti terzi	€ 195.580,84
SERVIZIO POLIZIA LOCALE: escluse quote finanziate da proventi codice della strada	€ 321.519,53
TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI	€ 2.980.998,34
TOTALE PREVISIONE ENTRATE TASI 2017	€ 37.400,00

4) di dare atto che:

- tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017;
- viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, nel rispetto dell'articolo 1, comma 677 della Legge 147/2013;
- che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 40 in data 06/08/2014;
- che il presente atto viene adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs 446/1997.

5) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000;

7) di dare atto che, ai sensi dell'art.124 del D.lgs n.267/2000, la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio on line.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Fruncillo Carmine

Il Segretario Generale
F.to Boniolo Ernesto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione del messo certifica che l'avanti esteso verbale viene pubblicato all'Albo del Comune, il giorno 03-03-2017

Il Vice Segretario
F.to Luni Marco

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che l'avanti esteso verbale è stato pubblicato all'Albo del Comune per 15 gg. consecutivi e liberi senza opposizioni o reclami.

Il Vice Segretario
F.to Luni Marco

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-03-2017
per avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Porto Viro, li.....

Il Segretario Generale
F.to Boniolo Ernesto

Copia conforme all'originale in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Porto Viro, li

Il Funzionario Incaricato
